

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1610}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CITARISTI, BELUSSI ERNESTA, BONALUMI, QUARENGHI
VITTORIA, CASATI, CUMINETTI, FERRARI SILVESTRO,
FORNI, GARZIA, GORIA, LUSSIGNOLI, MAROLI, MORO
PAOLO ENRICO, PORTATADINO, ROSINI, SAVINO, TESINI
ARISTIDE**

Presentata il 6 luglio 1977

**Trasformazione in università degli studi
dell'Istituto universitario di Bergamo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Istituto universitario di Bergamo è stato istituito e riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1968, n. 1693. L'Istituto alla sua fondazione comprendeva la facoltà di lingue e letterature straniere, articolata nell'omonimo corso di laurea.

Nel 1974 a tale facoltà è stata concessa l'apertura di un secondo corso di laurea in economia e commercio, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1974, n. 680.

All'Istituto universitario di Bergamo sono attualmente iscritti n. 1049 studenti al corso di laurea in lingue e letterature straniere e n. 589 studenti al corso di laurea in economia e commercio. Si sono a tutt'oggi laureati in lingue e letterature straniere n. 222 studenti, mentre il corso di laurea in economia e commercio è giunto ora al terzo anno di attività e solo nel prossimo anno accademico si conferiranno le prime lauree.

L'Istituto universitario di Bergamo è stato promosso e finanziariamente assistito da un Consorzio per l'istituzione di facoltà universitarie in Bergamo, formato dal Comune, dalla Amministrazione provinciale e dalla Camera di commercio di Bergamo. Ulteriori contributi finanziari sono forniti da altri enti e istituti di credito locali. Oltre ai finanziamenti degli enti sovraccitati, l'Istituto ha potuto contare negli scorsi anni su contributi per il funzionamento e per le attrezzature didattiche e scientifiche da parte del Ministero della pubblica istruzione.

I ruoli del personale docente dell'Istituto constano oggi di 10 posti di professore di ruolo (tutti coperti o in corso di copertura mediante trasferimento) e di 10 posti di assistente di ruolo.

L'Istituto universitario ha avuto modo nella sua non lunga esistenza di svolgere una attività didattica e scientifica estremamente specialistica e qualificata, organizzan-

do, oltre alla normale didattica, corsi di specializzazione post-laurea, in particolare nella lingua russa e in quella tedesca, e svolgendo un ruolo di primo piano nell'organizzazione di convegni internazionali.

Per procedere ad un ulteriore sviluppo dell'Istituto stesso, sviluppo coordinato nella politica dell'istruzione universitaria nella

Lombardia del nord, si propone l'allegata proposta di legge, che tende alla trasformazione dell'Istituto in Università degli studi di Bergamo compresa fra quelle previste dall'articolo 1 n. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1977-78 è istituita l'Università degli studi di Bergamo. Essa è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Università degli studi di Bergamo è retta da uno statuto, proposto dal Consiglio di amministrazione dell'università, sentite le Facoltà e il Senato accademico, e approvato nei modi previsti per gli statuti delle restanti università dello Stato, nel rispetto delle norme generali contenute nella presente legge.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il libero istituto universitario di Bergamo, istituito e riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1968, n. 1693, è soppresso, in conformità a quanto deliberato dal suo Consiglio di amministrazione.

ART. 2.

Ai fini indicati nel precedente articolo e allo scopo di rendere possibile la continuità e lo sviluppo delle esperienze positive in atto presso il libero Istituto universitario, lo statuto dell'Università degli studi di Bergamo deve prevedere:

a) il mantenimento, quali organi di governo dell'Università, delle autorità accademiche previste dallo statuto del libero istituto universitario, assicurando comunque al Consiglio di amministrazione, al senato accademico e ai Consigli di Facoltà le attribuzioni che loro spettano in base alla legge presso le restanti Università dello Stato;

b) la composizione degli organi collegiali, ai quali debbono poter partecipare rappresentanze elettive del personale docente e non docente, nonché gli studenti, in misura pari a quella stabilita dalla legge per gli organi analoghi delle altre università dello Stato;

c) le norme per la costituzione e il funzionamento dei Centri di ricerca, quali nuove strutture per l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'attività didattica, ivi comprese quelle necessarie all'attivazione e allo svolgimento delle attività programmate nell'ambito dei Centri predetti, anche sotto forma di incarichi e di seminari, i quali, d'intesa con le Facoltà interessate, possono avere valore equipollente ai corsi ufficiali per la carriera dello studente;

d) le norme necessarie per lo scambio di docenti e ricercatori con altre università e istituti di istruzione superiore e di ricerca scientifica, particolarmente dell'area europea, nonché per l'organizzazione di corsi da parte di professori che siano stati invitati o vengano accolti come visitatori;

e) l'attività di educazione permanente, di specializzazione e di aggiornamento professionale;

f) il carattere residenziale dell'Università.

ART. 3.

L'Università degli studi di Bergamo è costituita dalle seguenti facoltà:

facoltà di lingue e letterature straniere;

facoltà di economia e commercio;

facoltà di lettere;

facoltà di scienze naturali, fisiche e matematiche.

Le facoltà che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state ancora istituite, cominceranno a funzionare, limitatamente al primo anno di corso, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del nuovo statuto, deliberato in conformità della presente legge. Negli anni accademici successivi saranno attivati progressivamente gli anni di corso susseguenti.

Con la medesima decorrenza saranno attivati i nuovi corsi di laurea nell'ambito delle facoltà esistenti.

Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato, per tutte od alcune facoltà o corsi di laurea, sino ad un massimo di cinque anni, con deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione dell'Università, ove ciò si renda necessario in relazione alla disponibilità edilizia e di arredamento, nonché alle attrezzature didattiche e scientifiche.

ART. 4.

Lo statuto dell'Università degli studi di Bergamo determina gli insegnamenti fondamentali per ciascuna facoltà e corso di laurea. Gli insegnamenti fondamentali non possono essere in numero inferiore alla metà di quelli necessari allo studente per essere ammesso all'esame di laurea. Taluni insegnamenti fondamentali possono essere resi obbligatori alternativamente tra loro.

Gli insegnamenti complementari possono essere attivati per qualsiasi disciplina che risulti inclusa nello statuto di altre università o istituti di istruzione superiore della Repubblica, nonché per quelle discipline diverse che siano previste, alla data di entrata in vigore della presente legge, dallo statuto del libero Istituto universitario di Bergamo o che saranno ricomprese, per ciascuna facoltà o corso di laurea, in un'apposita tabella allegata al nuovo statuto e con esso approvata.

L'attivazione degli insegnamenti complementari, nonché la assegnazione di cattedre a detti insegnamenti è subordinata alla previa approvazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'Università di un programma di sviluppo dell'attività didattica e di ricerca, proposto dalla facoltà.

ART. 5.

Il patrimonio mobile ed immobile del libero Istituto universitario di Bergamo è devoluto all'Università statale.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto alla redazione dell'inventario del patrimonio della nuova Università.

I rapporti giuridici attivi e passivi del libero Istituto universitario di Bergamo passano in capo all'Università statale.

L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà del Comune di Bergamo al libero Istituto universitario è mantenuta

a favore dell'Università statale, previa stipula di una convenzione in cui saranno fissati i diritti e gli obblighi reciproci.

ART. 6.

Per il finanziamento degli oneri relativi al funzionamento dell'Università degli studi di Bergamo sarà istituito apposito capitolo nel bilancio dello Stato.

Il relativo stanziamento sarà stabilito annualmente d'intesa fra il Governo e il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università, contestualmente alla determinazione delle quote di finanziamento assunte a carico degli Enti locali (Comune, Amministrazione provinciale, e Camera di commercio di Bergamo).

Nel definire tale stanziamento sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio in rapporto al numero e alle esigenze delle facoltà, delle spese generali sostenute dallo Stato per il finanziamento delle restanti università statali, ivi comprendendo gli oneri relativi al personale, esclusi soltanto quelli concernenti i professori e gli assistenti di ruolo.

Lo stanziamento di cui al presente articolo sarà corrisposto di norma in tre rate in via anticipata.

L'anno finanziario dell'Università degli studi di Bergamo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

Il controllo sulla gestione è esercitato da un collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministero della pubblica istruzione e composto di tre membri, di cui uno designato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, uno dal Ministro del tesoro e uno dal Consorzio universitario. Essi durano in carica due anni e possono essere confermati.

ART. 7.

Nella prima applicazione della presente legge sono assegnati globalmente all'Università degli studi di Bergamo 20 posti di professore di ruolo e 11 posti di assistente di ruolo.

I posti di professore di ruolo sono prelevati dai contingenti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e non ancora assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge. I posti

di assistente di ruolo sono portati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali ruoli statali.

Alla ripartizione tra le facoltà dei posti di cui sopra, nonché degli altri che saranno assegnati in futuro all'Università degli studi di Bergamo, provvede, sulla base delle richieste espresse dai Consigli di facoltà e sentito il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione. Allo stesso Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato, spetta coordinare le richieste avanzate dalle facoltà per l'istituzione di nuovi posti, trasmettendole al Ministero della pubblica istruzione con le proprie osservazioni.

Il disposto di cui al dodicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, si applica dal quarto anno accademico successivo a quello dell'attivazione dei nuovi corsi di laurea.

ART. 8.

I provvedimenti amministrativi, che non prevedono il parere obbligatorio del Consiglio Superiore, relativi allo stato giuridico e al trattamento economico dei professori e degli assistenti di ruolo in servizio presso l'Università degli studi di Bergamo, che il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e le successive modificazioni ed integrazioni riservano al Ministero della pubblica istruzione, sono adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Università.

ART. 9.

L'Università degli studi di Bergamo può conferire, per gli insegnamenti non coperti da professori di ruolo, incarichi di insegnamento, osservando le stesse norme di legge che si applicano per il conferimento degli incarichi presso le restanti università dello Stato. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio dell'Università.

Gli incarichi sono conferiti con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del Consiglio di facoltà, nel numero previamente stabilito, per gli insegnamenti complementari, dallo stesso Consiglio di amministrazione.

I professori incaricati in servizio presso l'Università degli studi di Bergamo hanno

gli stessi doveri e gli stessi diritti dei professori incaricati delle altre Università dello Stato. Il servizio da essi prestato è equiparato a tutti gli effetti a quello prestato nelle altre Università.

Per i professori incaricati che abbiano prestato servizio anche alle dipendenze dello Stato, l'Università degli studi di Bergamo e la competente amministrazione statale concorrono proporzionalmente nelle spese relative al trattamento di quiescenza.

I professori incaricati che abbiano ottenuto la stabilizzazione dell'incarico presso il libero istituto universitario di Bergamo in osservanza delle norme contenute nell'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono equiparati a tutti gli effetti a coloro che l'abbiano ottenuta in una università dello Stato.

ART. 10.

Per le proprie necessità di funzionamento l'Università degli studi di Bergamo si vale di personale non insegnante assunto direttamente alle dipendenze dell'Università e inquadrato in un ruolo autonomo.

Per il funzionamento dell'Opera universitaria, si provvederà mediante utilizzazione di unità del personale non insegnante sopra indicato.

ART. 11.

Mediante apposita convenzione tra l'Università ed altri Enti può promuoversi la realizzazione, presso l'Università medesima, di specifici programmi di ricerca o di attività didattiche integrative o collaterali a quelle ordinarie, mettendo a disposizione dell'Università gli immobili, le attrezzature e il finanziamento necessario.

Tale finanziamento potrà essere utilizzato anche per compensi al personale docente qualora, per la realizzazione di tali programmi, esso venga richiesto di svolgere, col proprio consenso, prestazioni supplementari che non rientrino tra i doveri del suo stato giuridico e sempreché le prestazioni richiestegli non siano incompatibili con lo assolvimento di tali doveri.

ART. 12.

I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio presso il libero Istituto Universitario di Bergamo, sono inquadrati

nel corrispondente ruolo organico statale delle Università, restando assegnati alla disciplina e alla facoltà in cui prestano servizio.

Gli assistenti di ruolo attualmente in servizio presso il libero Istituto universitario di Bergamo sono inquadrati ove occorra anche in soprannumero nel corrispondente ruolo organico statale delle Università, restando assegnati all'insegnamento al quale prestano la propria attività didattica e di ricerca e alle facoltà in cui prestano servizio.

Gli inquadramenti di cui al presente articolo vengono disposti nella qualifica e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza.

Al personale così inquadrato il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze del libero Istituto universitario di Bergamo, antecedente all'inquadramento, viene riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia come servizio pensionabile a carico dello Stato con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 5 del regio decreto 25 febbraio 1937, n. 439, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

ART. 13.

Gli studenti, regolarmente iscritti presso il libero Istituto universitario di Bergamo, sono iscritti al corrispondente anno di corso presso la stessa facoltà dell'Università istituita per effetto della presente legge, col riconoscimento degli esami e delle firme di frequenza ottenute.

ART. 14.

Sino a quando non sarà approvato il nuovo statuto della Università degli studi di Bergamo in armonia con le disposizioni della presente legge, è prorogata la durata del Consiglio di amministrazione e delle altre autorità accademiche in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Essi operano nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge nonché dallo statuto del libero Istituto universitario di Bergamo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1968, n. 1693, e successive modificazioni in quanto compatibile.

Ove allo scadere di un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'Univer-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sità non abbia trasmesso al Ministro della pubblica istruzione il testo del nuovo statuto deliberato dalle autorità accademiche secondo le rispettive competenze, il Consiglio di amministrazione sarà sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e l'amministrazione provvisoria dell'Università sarà affidata a un commissario governativo nominato con lo stesso decreto, con l'incarico anche di predisporre lo statuto e di provvedere a tutti gli altri atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, ivi compresa la costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione.

ART. 15.

Nelle facoltà, tra quelle di cui all'articolo 3, che siano di nuova istituzione, nonché in quelle che venissero a trovarsi nel corso del proprio funzionamento con un numero di professori di ruolo inferiore a tre, le attribuzioni che le vigenti disposizioni demandano ai Consigli di facoltà sono esercitate da un Comitato ordinatore, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Università e composto da tre professori di ruolo o fuori ruolo di altre università o istituti di istruzione superiore.

I professori di ruolo eventualmente in servizio presso la facoltà o che fossero chiamati a farne parte sono aggregati di diritto al Comitato ordinatore.

Lo statuto dell'Università determina la misura di partecipazione al Comitato ordinatore di rappresentanze delle altre categorie di personale docente, secondo i principi e con le limitazioni previste dall'articolo 9, primo comma, del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766. Il Comitato ordinatore cessa dalle sue funzioni allorchè alla facoltà risultino assegnati tre professori di ruolo. Il Comitato non potrà rimanere in carica oltre due anni dalla sua costituzione. Ove allo scadere di tale termine il Consiglio di facoltà non sia stato costituito, sarà nominato un nuovo Comitato ordinatore, nei modi previsti dal primo comma.

Finché non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi di facoltà, i presidenti dei Comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni.

ART. 16.

L'insegnamento tenuto dal personale docente non di ruolo nel libero Istituto universitario di Bergamo, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del corrispondente insegnamento non di ruolo presso le altre università della Repubblica.

ART. 17.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1978 si fa fronte mediante riduzione dello apposito fondo globale iscritto nello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro.

Il Ministero del tesoro, d'intesa con quello della pubblica istruzione, è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.